

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

474^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1986

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNI- TÀ EUROPEE	
GRUPPI PARLAMENTARI		Presentazione di relazioni	Pag. 6
Composizione	3	CORTE DEI CONTI	
COMMISSIONI PERMANENTI		Trasmissione di relazioni sulla gestione fi- nanziaria di enti	6
Variazioni nella composizione	3	Trasmissione di documentazione	6
Presentazione di relazioni	3	CORTE COSTITUZIONALE	
DISEGNI DI LEGGE		Trasmissione di sentenze	6
Annunzio di presentazione	3	CNEL	
Assegnazione	4	Trasmissione di documenti	7
Presentazione di relazioni	5	DISEGNI DI LEGGE	
GOVERNO		Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'ar- ticolo 78, terzo comma, del Regolamento:	
Richieste di parere per nomine in enti pub- blici	5	«Conversione in legge del decreto-legge 5	
Trasmissione di documenti	5	luglio 1986, n. 334, concernente modifica di	
BILANCIO INTERNO DEL SENATO			
Presentazione di relazione	6		

talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose» (1901):

PRESIDENTE.....	Pag. 7, 8
DE CINQUE (DC), relatore	7
TARAMELLI (PCI)	8

«Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1902):

PRESIDENTE	8, 10
GARIBALDI (PSI), relatore	8, 9
URBANI (PCI)	9
LOPRIENO (Sin. Ind.)	9

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazione sul Doc. IV, n. 68:

PRESIDENTE	10, 13
COVI (PRI), relatore	10
* FERRARA Maurizio (PCI)	10
* CASTIGLIONE (PSI)	11
POLLASTRELLI (PCI)	13

Deliberazione sul Doc. IV, n. 71:

PRESIDENTE	13, 17
* BENEDETTI (PCI), relatore	13
MARCHIO (MSI-DN)	17

Deliberazione sul Doc. IV, n. 72:

PRESIDENTE	17
CASTELLI (DC), relatore	17

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate» (1862) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE.....	Pag. 18 e passim
DE CINQUE (DC), relatore	20, 22
COVI (PRI)	20
GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica	20, 22
* VENANZETTI (PRI)	23
SCHIETROMA (PSDI)	23
BIGLIA (MSI-DN)	24
VALITUTTI (PLI)	25
GARIBALDI (PSI)	25
SAPORITO (DC)	26
TARAMELLI (PCI)	26
Votazione a scrutinio segreto	19

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	27
------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	28
Annunzio	28, 29
Interrogazioni svolte in Commissione	38

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Avellone, Bernassola, Campus, Colombo Sveno, De Cataldo, Del Noce, Frasca, Giugni, Pavan, Rebecchini, Romei Carlo, Spitella, Taviani, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Colajanni, Masciadri, Palumbo, a Istanbul, per attività della minisessione del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Calcaterra ha dichiarato di aver aderito al Gruppo democratico cristiano.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo comunista sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

3^a Commissione: il senatore Volponi entra a farne parte, il senatore Gianotti cessa di appartenervi;

10^a Commissione: il senatore Gianotti entra a farne parte, il senatore Volponi cessa di appartenervi.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 9^a Commissione permanente (Agricoltura), in data 29 maggio 1986, il senatore Postal ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento, una relazione sul nuovo piano agricolo nazionale (Doc. XVI, n. 9).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 27 giugno 1986 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

«Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (1900).

In data 7 luglio 1986 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei trasporti:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose» (1901);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo

di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1902).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica» (1872) (*Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5^a Commissione;

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni» (1877) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

In data 7 luglio 1986, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose» (1901), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 8^a Commissione, riferirà all'As-

semblea nella seduta del 9 luglio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1902), previ pareri della 5^a e della 7^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 10^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 9 luglio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

In data 8 luglio 1986 i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 2^a (Giustizia) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

LIBERTINI ed altri. — «Sospensione e graduazione di provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione» (1836), previ pareri della 1^a e della 10^a Commissione;

ALIVERTI ed altri. — «Nuova disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad usi non abitativi» (1849), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a e della 10^a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento genera-

le dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68» (1870) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 5^a, della 6^a, della 8^a, della 10^a e della 11^a Commissione.

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

RUBBI ed altri. — «Disposizioni urgenti e transitorie in materia di scorte d'obbligo di prodotti petroliferi» (1833), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a Commissione e della Giunta per gli affari delle comunità europee;

SIGNORINO. — «Divieto di esercizio di centrali elettronucleari» (1868).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), in data 8 luglio 1986, il senatore Taviani ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985» (1748);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di

imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985» (1749).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Antonio Braibanti a Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma (n. 121).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 2 luglio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 13 febbraio, 20 marzo, 8 e 29 maggio 1986, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5^a, 10^a e 11^a.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 luglio 1986, ha trasmesso copia del verbale

della riunione del 12 giugno 1986 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Bilancio interno del Senato, presentazione di relazione

PRESIDENTE. In data 8 luglio 1986, il Presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Ferrari-Agradi, ha presentato la relazione sul progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1986 (*Doc. VIII, n. 8*).

Giunta per gli affari delle Comunità europee, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in data 7 luglio 1986, il senatore Diana ha presentato una relazione unica concernente la Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1985 (*Doc. XIX, n. 3*) e la Relazione sulla situazione economica nella Comunità (1985) e orientamenti di politica economica per l'anno 1986 (*Doc. XIX-bis, n. 3*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 30 giugno e 3 luglio 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguente enti:

Aero Club d'Italia, per gli esercizi dal 1979 al 1984 (*Doc. XV, n. 111*);

Ente teatrale italiano, per gli esercizi 1983 e 1984 (*Doc. XV, n. 112*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

PRESIDENTE. La Corte dei conti — Sezione enti locali — con lettera in data 5 luglio 1986, ha trasmesso copia della deliberazione n. 24, adottata dalla Sezione enti locali nell'adunanza del 16 giugno 1986, in ordine al problema dell'adempimento alla presentazione dei conti consuntivi da parte degli enti locali soggetti all'obbligo previsto dall'articolo 13 della legge 26 febbraio 1982, n. 51.

La deliberazione anzidetta sarà inviata alle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 6ª.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 7 luglio 1986, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 16 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 429 del 1982. Sentenza n. 175 del 27 giugno 1986 (*Doc. VII, n. 106*);

dell'articolo 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui esclude l'applicabilità degli articoli 1 e 3 della stessa legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

Sentenza n. 176 del 27 giugno 1986 (*Doc. VII, n. 107*);

nei confronti delle province di Trento e di Bolzano, del comma quinto aggiunto, all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'articolo 11, comma decimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (decreto convertito in legge con modificazioni con la legge 11 novembre 1983, n. 638) nella parte in cui, nel richiamare il comma precedente, comma quarto aggiunto all'articolo 13 della legge n. 181 del 1982 dall'articolo 11, comma decimo, del decreto-legge n. 463 del 1983 (come sopra convertito), comprende il riferimento fatto dal detto comma precedente agli articoli 3, comma secondo, e 5, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 526. Sentenza n. 177 del 27 giugno 1986 (*Doc. VII, n. 108*);

degli articoli 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'ENPAS. Sentenza n. 178 del 27 giugno 1986 (*Doc. VII, n. 109*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 7 luglio 1986, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986, intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 maggio 1985, n. 37». Sentenza n. 179 del 27 giugno 1986.

Detta sentenza sarà trasmessa alla 8^a Commissione permanente.

CNEL, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 7 luglio 1986, ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte sulla politica del turismo, approvato da quel Consesso nella seduta del 27 giugno 1986.

Detto testo sarà trasmesso alla 10^a Commissione permanente.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di auto-transporto di cose» (1901);

«Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1902)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose».

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, relatore. La 1^a Commissione permanente ha esaminato stamane il disegno

di legge in oggetto sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento e ha ritenuto — dandomi mandato a riferire oralmente — di proporre all'Assemblea il riconoscimento della sussistenza di tali requisiti, ravvisando nel decreto-legge i presupposti richiesti, in quanto la materia — come viene esaurientemente illustrato nella relazione governativa riferita al testo del disegno di legge di conversione — richiede un intervento legislativo estremamente urgente non essendo più possibile operare mediante decreti presidenziali, come era stato fatto in precedenza, a seguito delle osservazioni pervenute dalla stessa Presidenza della Repubblica e non essendo ancora stato approvato dal Parlamento ma soltanto dalla Camera dei deputati (si è, infatti, in attesa dell'approvazione del Senato) il disegno di legge di riordino generale della materia. Si deve quindi evitare di creare un pericoloso vuoto normativo in un settore di particolare importanza per l'economia nazionale, quale quello dell'autotrasporto di merci.

Pertanto, a nome della 1^a Commissione, che ha deliberato nel senso che dicevo all'unanimità, propongo all'Assemblea il riconoscimento della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per il decreto-legge in esame.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Confermiamo il nostro voto favorevole al riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza per il decreto-legge in esame, osservando che ci troviamo di fronte all'esigenza di adottare questo provvedimento per evitare di trovarci in presenza di un blocco della concessione delle licenze che potrebbe avere pesanti conseguenze sull'autotrasporto delle merci. È vero che la Camera dei deputati ha licenziato un testo che è attualmente all'esame del Senato; si tratta, però, di un provvedimento di iniziativa parlamentare. Il Governo, invece, è stato latitante per quanto riguarda questa materia

e si è arrivati al decreto-legge solo dopo che il Presidente della Repubblica, che per anni, con propri decreti, aveva sopperito alle carenze legislative, si è rifiutato di rinnovare un decreto presidenziale. Riconosciamo, pertanto, l'urgenza di intervenire nel settore, ma invitiamo al tempo stesso il Governo a prestare estrema attenzione al problema affinché possa essere risolto attraverso una normale soluzione legislativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1901.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, questo decreto-legge si è imposto per ragioni di necessità e urgenza in quanto l'ENEA è privo di finanziamenti per il secondo semestre del 1986. Infatti il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del marzo 1985 aveva visto approvato il proprio piano di ricerca per un finanziamento complessivo di 5.340 miliardi. Il Governo aveva in conseguenza predisposto un disegno di legge che è tuttora all'attenzione della competente Commissione del Senato e contestualmente, per il ritardo nell'esame e nell'approvazione di questo disegno di legge, nel giugno del 1985 aveva dovuto anticipare il contributo, previsto nel disegno di legge, di 900 miliardi per l'anno 1985. Ancora, sul finire del 1985, in sede di esame di legge finanziaria era stato approvato dal Parlamento un contributo di 500 miliardi per il primo semestre del 1986,

in attuazione del piano quinquennale 1985-1989.

La Commissione, visto che questo decreto si propone di finanziare il terzo trimestre del 1986 con un contributo di 240 miliardi, ha espresso unanimemente consenso in merito alla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente, il Gruppo comunista è d'accordo nel ritenere indifferibile ed urgente il decreto in esame. Bisogna però precisare che la necessità e l'urgenza di questo decreto, il quale fa seguito ad un precedente decreto per il 1985, non nascono dai ritardi della Commissione di competenza e quindi del Parlamento in ordine all'approvazione della legge di finanziamento del piano quinquennale dell'ENEA, come — forse per una non completa informazione — ci ha riferito il relatore, bensì dal ritardo del Governo, il quale, non avendo assolto le tre condizioni senza il cui soddisfacimento la Commissione non è disposta ad approvare il finanziamento poliennale di 5.340 miliardi a favore dell'ente, ci ha obbligato ad approvare il primo decreto, poi una norma della legge finanziaria 1986 ed oggi questo decreto.

Il provvedimento in discussione avrebbe dovuto coprire l'arco di sei mesi del 1986, che il Governo — saggiamente, una volta tanto — ha ridotto a tre mesi, tenuto anche conto delle novità che sono sopraggiunte e che ci fanno guardare alla Conferenza nazionale dell'energia come ad un momento risolutivo anche di questioni come questa ricordata.

Anche per questi motivi riconfermiamo la validità costituzionale del decreto e quindi siamo d'accordo per il proseguimento del suo *iter*.

LOPRIENO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, la Sinistra indipendente riconosce la sussistenza dei motivi di urgenza del decreto n. 333 e in tal senso dichiara di votare.

Devo tuttavia segnalare il nostro disappunto per il metodo attuato per il finanziamento del piano quinquennale dell'ENEA, che ormai procede per decreti o in sede di approvazione della legge finanziaria annuale, metodo che, di fatto, mentre, da una parte, impone a questo ente un funzionamento precario ed una serie di difficoltà per affrontare nella realtà operativa impegni istituzionali importanti per l'economia del paese quali sono quelli presenti nel programma energetico, dall'altra impedisce una seria ed approfondita valutazione, in sede politica, dei programmi di attività previsti dal piano presentato dall'ente al Parlamento.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI, *relatore*. Voglio solo precisare al collega Urbani che tra gli atti che mi sono stati forniti dagli uffici risulta un disegno di legge n. 1298 dell'11 aprile 1985. Gli atti relativi all'esame in Commissione al Senato del disegno di legge stesso portano la data del 15 maggio 1985, mentre il primo decreto-legge è del 21 giugno 1985. Non so se sia stata inadempienza del Governo o uno stato di necessità condizionato dal fatto che appena un mese prima la Commissione competente aveva preso in esame il disegno di legge n. 1298 continuandolo fino al 10 luglio 1985, comunque resta il fatto che, dopo questa data, non c'è più nulla se non la legge finanziaria che stanziava 500 miliardi e, adesso, questo decreto-legge che ne assegna 240.

Queste sono le informazioni di cui dispongo e così le ho proposte all'Assemblea. Se il collega Urbani ne ha altre va bene, se le avessi conosciute le avrei rassegnate all'Aula. Non mi pare però che, dal punto di vista ufficiale, le cose si possano definire in maniera diversa.

Allo stato delle cose la mia valutazione è che, se la questione non si è definita, la

preminente responsabilità è del Parlamento e non del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1902.

Sono approvate.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Esamineremo per prima quella avanzata nei confronti del senatore Grassi Bertazzi, per i reati di cui agli articoli 110, 117, 81 capoverso, 315, 61 numero 7, del codice penale (concorso in malversazione a danno di privati, continuata ed aggravata) e all'articolo 416, primo periodo, del codice penale (associazione per delinquere) (*Doc. IV, n. 68*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

COVI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta salvo una precisazione. La Giunta ha provveduto, nell'esaminare questa autorizzazione a procedere in giudizio, a due votazioni separate: una per i reati di cui agli articoli 110, 117, 81 capoverso, 315, 61 numero 7, del codice penale cioè malversazione, e l'altra per il reato di cui all'articolo 416, primo periodo, del codice penale, cioè associazione per delinquere.

Siccome nella relazione scritta ho rilevato che «Pur contrario alle conclusioni della Giunta, il sottoscritto, formalmente incaricato, adempie il dovere di presentare la relazione» vorrei precisare qual è stata la mia posizione personale in seno alla Giunta. Ho votato per l'autorizzazione a procedere in ordine al reato di concorso in malversazione e ho invece votato contro l'autorizzazione a procedere per il reato di associazione per delinquere.

Detto questo, signor Presidente, devo anche precisare che ho accettato l'incarico di

relatore, malgrado questa posizione sostanzialmente contraria, in quanto una prassi consolidata della Giunta porta a non nominare relatore persona che appartenga allo stesso Gruppo del senatore per il quale si richiede l'autorizzazione a procedere in giudizio; ho accettato anche per deferenza, di fronte alle insistenze del presidente della Giunta.

La posizione un po' anomala nella quale mi trovo di essere relatore in una questione in cui sono parzialmente contrario, mi imporrà un'astensione dal voto.

FERRARA MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **FERRARA MAURIZIO.** Onorevole Presidente, credo che la corretta e leale relazione del senatore Covi, da lui illustrata, offra più di un motivo per confermare, da parte del nostro Gruppo, una decisa opposizione alle conclusioni cui è pervenuta, a maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni a procedere e il nostro voto perchè venga concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Grassi Bertazzi.

Non vogliamo entrare nel merito, non si tratta qui di fare quello che sarà fatto in sede giudiziaria, nel processo, ma guardiamo solo alle condizioni, alle circostanze nelle loro linee generali che sono state esposte dal magistrato e intorno alle quali la Giunta ha discusso a lungo. Si è giunti ad una spaccatura, perchè a noi, ma non solo a noi, è apparsa una pretesa non comprensibile, ingiusta, interrompere un modo di essere dell'istituto delle autorizzazioni a procedere, non burocratico e non piatto, e tale da favorire quello che, a parere della maggioranza dei colleghi presenti in quest'Aula, è un processo giusto, che deve portare questo istituto ad essere sempre più una garanzia e non una protezione indebita per chi ha la responsabilità di essere senatore della Repubblica; responsabilità seria e grave la cui importanza non può essere offuscata da comportamenti ambigui e, in alcuni casi come questo, francamente non convincenti.

Il relatore, senatore Covi, vi ha spiegato che, pur essendo egli contrario alle conclusioni cui è pervenuta la Giunta, ha steso la relazione e io credo che si possa concludere anche sulla base di quanto la relazione stessa dice. Dato e non concesso che il *fumus persecutionis* cui si sono riferiti i colleghi che si sono pronunciati contro l'autorizzazione a procedere sia invocabile perchè al senatore Grassi Bertazzi è stata addebitata l'associazione a delinquere, è del tutto evidente — e su questo i verbali delle discussioni della Giunta parlano chiaro — e su ciò hanno convenuto anche i più autorevoli e molti dei colleghi che hanno votato contro l'autorizzazione — che la malversazione è esistita, e non è vero — ed è una prova *ad adiuvandum* — che Grassi Bertazzi non ha provocato un danno: è vero che lo ha rifiuto, ma rifondere il danno non vuol dire annullare il fatto che sia stato provocato.

Tanto meno ci sembra una motivazione giusta quella che ha spinto la maggioranza dei colleghi della Giunta a ritenere che Nicolò Grassi Bertazzi avrebbe operato correttamente e quindi non sarebbe da deferire all'autorità giudiziaria come richiede il magistrato, solo perchè ha agito per prestare aiuto finanziario al fratello Sebastiano, implicato, quale direttore di un'agenzia della banca, in operazioni che l'autorità giudiziaria ha poi ritenuto illecite.

A mio avviso, questa semmai non è un'attenuante ma un'aggravante delle motivazioni che avrebbero dovuto spingere la maggioranza della Giunta a riflettere prima di esprimere una posizione che, francamente, a noi sembra poco convincente e, per certi versi, anche sorprendente.

Quindi, pensiamo che da parte della Giunta sarebbe stato invece doveroso non già arrivare a quanto si deciderà poi alla fine del procedimento (se vi sia stato o meno il dolo e quale reato sia stato compiuto) ma ritenere che esistessero — come noi pensiamo che esistano — le condizioni per mandare sotto processo il senatore Grassi Bertazzi, sia per i motivi esposti nella richiesta del magistrato, sia per i motivi che affiorano anche dalle argomentazioni — e possiamo richiamarci al dibattito — svolte nel corso della discussione

nella Giunta da parte della maggioranza dei colleghi (una parte della quale poi in sede di votazione si è divisa).

È quindi per questo motivo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che, a nome del Gruppo comunista, ci pronunciamo contro la decisione assunta dalla Giunta e votiamo a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Grassi Bertazzi per i reati che gli sono stati ascritti dal magistrato.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, debbo ripetere in questa sede le motivazioni in base alle quali in sede di Giunta ho espresso la mia valutazione e posizione per la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio in questione.

Anzitutto, in relazione al tipo di reati contestati e agli indizi richiamati nella richiesta avanzata da parte dell'autorità giudiziaria, ma che sono anche emersi dalle altre documentazioni acquisite dalla Giunta, pare evidente che un accertamento della verità sulle eventuali responsabilità del senatore Grassi Bertazzi non possa essere da noi assunto ma debba essere rimesso all'autorità giudiziaria.

Rispetto a quanto la relazione riferisce come argomentazioni in ordine alla proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio, devo anzitutto dire che non sono condivisibili quelle che portano ad affermare che nessun danno sarebbe derivato all'istituto bancario — danno che, secondo il magistrato, invece, integra il reato di malversazione per distrazione e di associazione a delinquere — poichè esso è stato risarcito. Credo che ad ognuno di noi che abbia un minimo di esperienza legale o giudiziaria venga immediatamente alla mente che se il danno viene risarcito, ciò non esclude il reato se nel frattempo esso è stato consumato.

Non par dubbio che nella proposizione dell'accusa c'è la contestazione di aver eseguito presso questo istituto bancario, attraverso l'allora direttore, fratello del senatore Grassi Bertazzi, una serie di operazioni

quanto meno avventurose — per così dire — realizzate attraverso l'accredito di assegni non coperti e l'immediata emissione a fronte di assegni circolari; quindi si tratta di danaro reale che è circolato. Queste operazioni, che si sono ripetute nel tempo e che poi sono sfociate in una serie di protesti degli assegni che venivano posti nel conto, hanno prodotto un danno a questo istituto bancario di circa 3 miliardi e 650 milioni. Questa è la conseguenza di una operazione rispetto alla quale l'autorità giudiziaria ha proceduto arrestando quattro persone. Questo fatto non determina una dichiarazione di non sussistenza dei reati medesimi perchè successivamente il responsabile di questo danno ha ritenuto, con un'altra operazione, un altro prestito bancario garantito da beni immobili, di risarcire la banca. Nè si può condividere il fatto che non ci siano indizi — non vogliamo esprimere giudizi, ma vogliamo soltanto dichiarare o verificare la sussistenza o meno di elementi sulla base dei quali l'autorità giudiziaria abbia ritenuto di poter procedere nei confronti del senatore Grassi Bertazzi — tali da ravvisare una responsabilità anche nei confronti di un parlamentare.

Si è detto nella Giunta che questo concorso non c'è perchè metà delle operazioni è stata fatta attraverso il conto di una società, la Sogeit, di fatto appartenente ai fratelli Grassi Bertazzi. Questa società è stata il tramite attraverso il quale la metà delle operazioni, per circa un miliardo e 600 milioni di danni, è stata effettuata per il famoso giro.

Poichè la commissione di esperti nominata in istruttoria, in un documento che abbiamo a disposizione, afferma che la Sogeit non ha avuto un suo vantaggio particolare, i colleghi della Giunta hanno concluso che nessuna partecipazione ha avuto il collega in quanto sarebbe intervenuto soltanto per aiutare il fratello. Il fatto che la Sogeit non abbia avuto alcun particolare vantaggio è ovvio perchè essa era il tramite per altre operazioni. Tuttavia i colleghi che hanno espresso questa valutazione non hanno tenuto conto delle altre indicazioni della commissione. Chi erano i beneficiari? E tra i beneficiari, come è detto alla pagina 205 di questa rela-

zione, vi è una serie di società, la Meta, la Siari, la Zam, la società Parco Inglese Costruzioni, la società San Giuliano, che, guarda caso, hanno come socio il senatore Grassi Bertazzi.

Abbiamo anche altri indizi. Questo personaggio, questo Scuto, che ha beneficiato sostanzialmente dei vantaggi, ha avuto rapporti anteriori, come ammette anche il senatore Grassi Bertazzi, con il parlamentare. Il senatore Grassi Bertazzi nella sua difesa dice di essersi prestato a scontare alcuni effetti firmati da questo Scuto per aiutarlo. Si tratta di alcune centinaia di milioni.

Sempre dalla relazione dei commissari risulta che anche lo Scuto ha scontato effetti a firma del senatore Grassi Bertazzi per 200 milioni. Inoltre sono emersi assegni emessi a favore dello Scuto dal senatore Grassi Bertazzi. Oltre a questi indizi, vi sono le rilevazioni fatte dall'autorità giudiziaria, come la dichiarazione del dipendente della Sogeit, che ha compiuto presso l'istituto Santa Venerina le operazioni oggetto dell'accertamento di reato, una dichiarazione resa alla magistratura sul fatto che tra coloro i quali avevano l'incarico di fare questa operazione c'era anche il senatore Grassi Bertazzi.

Infine vi è l'interrogatorio dello Scuto il quale dice che gli immobili da lui acquistati e che poi sono stati utilizzati per dare la garanzia del risarcimento del danno alla banca, in effetti non sarebbero suoi ma del senatore Grassi Bertazzi.

È in base a questi elementi — non sto qui a dire se siano vere o meno queste affermazioni — che l'autorità giudiziaria ha avanzato la richiesta di autorizzazione a procedere: è proprio in base a questi elementi aggiuntivi, che indicavano indizi nei confronti del senatore Grassi Bertazzi.

Credo che rispetto a questa situazione, per la gravità dei reati, per la loro rilevanza, per gli importi notevolissimi che sono girati, per tutte le implicazioni e le valutazioni che qualcuno potrebbe fare sulla partecipazione o meno del collega, sarebbe stato più giusto che il senatore Grassi Bertazzi chiedesse alla Giunta e al Senato di poter dimostrare la sua piena innocenza, la sua piena non partecipazione, e non già di essere coperto da una

pura e semplice reiezione della domanda di autorizzazione a procedere.

Quello che conta, quello che deve essere il metro di valutazione e di giudizio del Senato nel concedere o meno l'autorizzazione a procedere, non è tanto il sostituirsi al giudice nello stabilire se un parlamentare sia o no innocente rispetto ai fatti che gli vengono contestati e rispetto agli indizi acquisiti in fase istruttoria che potrebbero dare la possibilità di giudicare: non siamo magistrati e, pertanto, non dobbiamo esprimere un giudizio nè di responsabilità nè di innocenza di un collega rispetto al quale viene richiesta l'autorizzazione a procedere. Bisogna invece stabilire, in primo luogo, il tipo di reato: se si tratta di un reato comune non c'è l'immunità prevista per un atto compiuto nell'esercizio del mandato parlamentare, che darebbe luogo alla legittima negazione dell'autorizzazione a procedere e quindi esiste il presupposto rispetto a un tipo di reato per cui l'autorizzazione a procedere può essere concessa. Il secondo elemento importante da stabilire è la presenza o meno di un *fumus persecutionis* da parte dell'autorità giudiziaria. Ebbene, dal modo in cui l'autorità giudiziaria ha proceduto, dalla prudenza che è stata usata — non è stata infatti chiesta subito l'autorizzazione a procedere ma si è proceduto dapprima nei confronti dei quattro imputati principali e si è atteso poi di verificare altri indizi che potessero far emergere una possibile responsabilità del parlamentare rispetto al quale oggi si chiede l'autorizzazione a procedere e soltanto quando il giudice istruttore ha avuto a sua disposizione questi elementi si è risolto a chiedere l'autorizzazione a procedere — ritengo non sia ipotizzabile in alcun modo un *fumus persecutionis*: c'è stato invece un comportamento doveroso da parte del magistrato, rispetto ad indizi che emergevano, nel chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere.

Infine, alcuni colleghi sostenevano che non emergeva alcun elemento per estendere al collega anche l'imputazione di associazione a delinquere: anche qui devo rilevare che nel momento in cui, rispetto agli imputati principali, questa contestazione è già stata eleva-

ta accanto a quella di malversazione e il magistrato ha indizi che possono far ipotizzare una possibilità di concorso, non può contestarsi il fatto che gli stessi reati, che vengono contestati agli imputati principali, proprio per l'ipotesi di concorso — non si tratta, quindi, neanche qui di *fumus persecutionis* — vengano contestati al collega Grassi Bertazzi.

Ecco le ragioni per le quali ritengo che sia doveroso, da parte di questo ramo del Parlamento, concedere l'autorizzazione a procedere, augurando al collega di poter dimostrare la sua totale estraneità e la sua totale innocenza. Non possiamo esimerci dal dovere, rispetto al tipo dei reati, alla gravità degli stessi e alla mancanza di qualsiasi elemento di *fumus persecutionis*, di concedere l'autorizzazione a procedere, secondo i principi che ci siamo dati da tempo, che verrebbero stravolti nell'ipotesi in cui l'autorizzazione, in questo caso, non venisse concessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Grassi Bertazzi.

È approvata.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

(*Commenti del senatore Carmeno. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Marchio, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (*Doc. IV, n. 71*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **BENEDETTI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione scritta alla

quale mi riporto è già stata sottolineata la novità a dir poco singolare di questa domanda di autorizzazione a procedere, formulata mentre la corretta interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione imponeva che l'azione penale venisse dichiarata non promuovibile.

È bene ricordare a tale proposito che le sezioni unite penali della Corte di cassazione, nella nota sentenza del 12 marzo 1983, hanno affermato che è impossibile ipotizzare qualsiasi illecito, civile o penale, dei membri del Parlamento nell'esercizio delle funzioni proprie del loro mandato poichè l'illecito presuppone sempre la violazione di un limite giuridico, mentre nessun limite può incontrare l'esplicazione del mandato parlamentare. Il pretore di Roma ha invece elevato l'imputazione di diffamazione e ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Marchio per le opinioni da lui espresse nel corso di un dibattito svoltosi in Senato, evidentemente perchè ha ritenuto di poter scindere causa ed occasione rispetto all'esercizio delle funzioni parlamentari ed alle opinioni espresse in tale esercizio. Questa distinzione è del tutto estranea al contenuto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; pertanto, non è nemmeno il caso di parlarne.

È opportuno piuttosto considerare l'analogia che può essere stabilita tra l'anomala iniziativa del pretore di Roma ed un aspetto del disegno di legge costituzionale n. 1443, avente per oggetto la nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento, attualmente in corso di esame presso la Commissione affari costituzionali. Come è noto, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati integra le previsioni contenute nell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, aggiungendo alle opinioni espresse ed ai voti dati gli atti compiuti e riferendo il tutto all'esclusivo esercizio delle funzioni parlamentari. Il sostantivo «atti» è stato introdotto per tagliare corto sulle interpretazioni e sulle preoccupazioni insorte rispetto ad altre valutazioni contenute nella sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione che ho ricordato prima.

Infatti, nelle motivazioni di quella decisione è stato tra l'altro affermato che le Commissioni parlamentari di inchiesta possono incorrere non solo in illegittimità dell'azione, ma se l'illegittimità si risolve nella lesione di una situazione giuridica tutelata come diritto soggettivo, anche in illiceità dell'azione stessa. È da ritenere dunque che l'introduzione del termine «atti» sia stata voluta dalla Camera dei deputati per stabilire una più penetrante correlazione tra l'interpretazione del primo comma dell'articolo 68 e l'articolo 82 della Costituzione, relativo ai poteri e alle limitazioni delle Commissioni parlamentari di inchiesta.

Ma la preoccupazione che il termine «atti» possa essere riferito ad ogni tipo di attività, e quindi anche a quella materiale (pensiamo ad esempio a cosa può succedere nelle situazioni che i Regolamenti parlamentari definiscono come «tumulto nell'Aula»), deve aver indotto la Camera ad aggiungere l'aggettivo «esclusivo», per rendere del tutto chiaro che l'atto va inteso soltanto nel significato di atto-provvedimento. L'aggettivo «esclusivo» è però correlato, nel nuovo testo, all'esercizio delle funzioni parlamentari. La portata di questa innovazione finisce così per produrre i suoi effetti — cosa che certamente i proponenti non volevano — anche rispetto alle opinioni che un membro del Parlamento esprime nell'esercizio delle sue funzioni.

Non è questa, oggi, la sede per discutere la riforma dell'articolo 68 della Costituzione, ma tali osservazioni sembrano pertinenti perchè sono stimulate proprio dalla vicenda e dalla materia oggetto della discussione odierna. Infatti il documento IV, n. 71 fornisce una sorta di quadro di anticipazione di quanto potrebbe accadere con il nuovo testo introdotto dalla Camera. Si potrebbe discutere, in sostanza, se l'opinione di un membro del Parlamento sia stata o no espressa in rapporto di stretta necessità con l'esercizio della funzione. È appunto quello che sembra voler accertare nel caso in esame il pretore di Roma.

Sento a questo punto il dovere di ricordare — cosa peraltro ben nota — che due Costituzioni europee, quella della Repubblica fede-

rale di Germania e quella della Repubblica di Grecia, escludono dalla insindacabilità le offese all'onore.

Aggiungo che uno studioso dell'autorità di Kelsen criticava l'insindacabilità dei membri del Parlamento osservando, nella sua opera «Il primato del Parlamento», che «il privilegio dell'immunità non è, in pratica, cosa diversa da una ingiustificata diminuzione della tutela giuridica dell'onore che sia stato leso da un deputato».

Detto questo e per concludere su tale argomento — svolgerò poi un'altra considerazione — voglio aggiungere che il punto non è tanto la lesione della reputazione realizzata con la diffamazione generica. Infatti in questa ipotesi il problema è soprattutto e possibilmente quello della correttezza del linguaggio affidata al buon gusto dei membri del Parlamento; ma non lo è in assoluto, perchè si può sempre obiettare che l'insindacabilità tutela proprio le opinioni che nell'esercizio del potere sovrano un membro del Parlamento ritenga di poter esprimere soltanto in un certo modo.

Ricorderò a questo proposito, signor Presidente, un'espressione lapidaria usata da Clifford Boulton, *clerk assistant* della Camera dei Comuni, ascoltato dall'Ufficio di Presidenza della Giunta nel corso dell'indagine conoscitiva svolta presso i Parlamenti della Gran Bretagna e della Germania Federale nel dicembre dello scorso anno. Boulton, riferendosi all'immunità assoluta, disse testualmente che «la libertà di parola comprende la libertà di abusarne».

Comunque, l'aspetto che più convince a favore dell'immunità comunemente definita «assoluta» è soprattutto quello relativo alla diffamazione con attribuzione di un fatto determinato. Pensiamo soltanto agli atti del sindacato ispettivo e al grave condizionamento che al loro esercizio deriverebbe dalla previsione di una possibile querela per diffamazione ogni qualvolta il documento ispettivo si riferisca ad attività e a fatti compiuti da un soggetto o a lui attribuiti.

In un paese come il nostro, particolarmente indulgente verso le mode antiparlamentari e caratterizzato dal sempre più esteso ricorso al penale, potrebbe diventare fre-

quente e grave il condizionamento della libertà del fine, che è indispensabile invece per il sovrano esercizio della funzione parlamentare.

L'esame del documento IV, n. 71 ci fornisce quindi l'ulteriore opportunità di annotare questi problemi a titolo di *pro memoria* per la discussione della riforma delle immunità parlamentari. Credo che sarà necessario eliminare gli effetti di contraddizione che sono stati prodotti da due esigenze egualmente sentite: quella di impedire che siano condizionati i poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta e quella di impedire che sia condizionata l'espressione di opinioni nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Oltre tutto e paradossalmente i poteri delle Commissioni di inchiesta, maggiormente garantiti con il nuovo testo introdotto dalla Camera, risulterebbero affievoliti per quanto riguarda la piena libertà di esprimere opinioni da parte dei membri del Parlamento chiamati a far parte di tali Commissioni.

La Commissione giustizia del Senato quale organo di parere, estensore il presidente Vassalli, ha espresso forti perplessità sull'aggiunta dalla locuzione «atti compiuti» e ha comunque suggerito l'eliminazione dell'aggettivo «esclusivo».

Voglio ora svolgere rapidamente un'altra osservazione. Credo che tutti possiamo auspicare in prospettiva l'abolizione dell'inviolabilità dei membri del Parlamento, che del resto non è prevista in tutte le Costituzioni. Il senatore Ruffilli, riferendo in 1^a Commissione il 16 aprile di quest'anno sui disegni di legge per la riforma dell'articolo 68 della Costituzione, ha svolto anche su questo punto osservazioni che sono da condividere pienamente; ma la abolizione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere può essere ipotizzata soltanto in un sistema di grande equilibrio e di grande rispetto tra i poteri dello Stato, in particolar modo tra il potere legislativo e l'ordine giudiziario.

Durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla quale prima mi riferivo, le nostre domande, le nostre curiosità sembravano in alcuni momenti cadere con impatto traumatico sulla cortese ma stupita attenzione dei nostri interlocutori inglesi. Fu ribadito che il

sistema anglosassone non conosce l'istituto dell'autorizzazione a procedere ma fu anche precisato che mai un magistrato si azzarderebbe a compiere un'azione meno che corretta nei confronti di un membro del Parlamento: in quel caso il giudice potrebbe venire accusato di oltraggio al Parlamento, imputazione che almeno in teoria può comportare l'arresto e la detenzione nella torre di Londra.

Si può quindi auspicare che, verificandosi determinate condizioni, l'inviolabilità venga in futuro abolita. Ma è importante non dimenticare (questo è l'altro punto di collegamento con la discussione sul documento IV n.71) che nel nostro sistema l'istituto dell'autorizzazione a procedere finisce per svolgere anche la funzione di filtro rispetto a iniziative dell'autorità giudiziaria che siano volte ad ignorare e quindi a contestare casi di insindacabilità per le opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni.

Non ripeterò nemmeno su questo punto le osservazioni svolte nella relazione scritta; certo è che la domanda di autorizzazione a procedere, anche se non ha niente a che vedere con la insindacabilità, consente al Parlamento di catturare, se così posso dire, un procedimento penale nel quale la insindacabilità di un membro del Parlamento sia messa in discussione. È una situazione che presenta aspetti in qualche modo paradossali: la richiesta di autorizzazione a procedere, se formulata rispetto ad un caso di insindacabilità come è avvenuto nella vicenda di cui al documento IV n. 71, costituisce pericolo di lesione dell'immunità assoluta; eppure la richiesta è l'unico veicolo che in tale ipotesi consente al Parlamento di svolgere la funzione di giudice della sua massima prerogativa.

Proviamo ad immaginare il caso che stiamo esaminando senza l'istituto dell'autorizzazione a procedere, anche se va detto che la richiesta è stata malamente proposta. Ecco perchè si può pensare in prospettiva all'abolizione dell'inviolabilità ma solo se accompagnata dalla contestuale previsione di norme che consentano al Parlamento di valutare in via primaria ogni ipotesi di insindacabilità. Oggi il Parlamento diviene giudice dell'im-

unità assoluta soltanto se l'aggressione dell'autorità giudiziaria lo costringe ad agire in una sorta di legittima difesa; la valutazione del Parlamento è quindi eventuale e incidentale. È chiaro che questo sistema di vero e proprio doppio regime nasce in ossequio al principio costituzionale che demanda ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione giurisdizionale. Ma già oggi l'esercizio della giurisdizione ordinaria può essere influenzato e condizionato dalle deliberazioni che il Parlamento adotta, sia pure incidentalmente, in tema di insindacabilità.

Ad esempio, nella relazione scritta si ricorda come nella vicenda processuale di cui al documento IV nn. 7 e 7A, il decreto di archiviazione per insindacabilità sia stato revocato con conseguente proposizione della domanda di autorizzazione a procedere. Questo poté avvenire perchè la non promovibilità dell'azione penale era stata dichiarata in prima battuta dalla autorità giudiziaria; diverso è invece il caso in cui l'archiviazione avviene previa deliberazione di insindacabilità, seppur incidentalmente pronunciata, da parte dell'Assemblea parlamentare.

È per tutte queste ragioni che non sembra azzardato auspicare — come è stato fatto nella relazione scritta — l'attribuzione alle Camere di un potere ordinario, e non eventuale, di deliberazione nella materia dell'immunità assoluta. Tale deliberazione, da assumere secondo la normativa delle questioni pregiudiziali, realizzerebbe un vero e proprio presupposto del provvedimento dell'autorità giudiziaria. Un'ipotesi di questo genere potrebbe essere concettualmente inquadrata nel sistema della pregiudizialità politica operante rispetto a procedimenti di qualsiasi natura. Sottolineo quest'ultimo aspetto perchè si registra da tempo un inizio di tendenza, del resto secondo l'indirizzo tracciato in generale dalla Corte di cassazione, ad avvalersi del giudizio civile risarcitorio piuttosto che di quello penale a querela di parte, quando si tratta di opinioni espresse da membri del Parlamento e ritenute lesive dell'altrui reputazione. Se tali opinioni vengono espresse al di fuori dell'esercizio della funzione parlamentare, il problema non si pone; si pone invece quando si tratta di opinioni

esprese, direttamente o per connessione, nell'esercizio delle funzioni. Per il giudizio civile, non vi è infatti l'istituto dell'autorizzazione a procedere che nel caso dell'azione penale viene malamente attivato se si tratta di insindacabilità, ma almeno consente di bloccare l'azione penale.

Per questa ragione l'esigenza di una normativa di pregiudizialità si fa sentire maggiormente rispetto al giudizio civile. È vero che non mancano al Parlamento strumenti d'intervento anche in caso di azione civile: il Senato ha dovuto affrontare due questioni di tale natura, seppur diverse nei contenuti specifici. Il Presidente del Senato le ha assegnate alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del Regolamento. Sulla prima è già intervenuta la deliberazione dell'Assemblea; la seconda è in corso di esame dinanzi alla Giunta. L'esigenza di una normativa di pregiudizialità si fa sentire maggiormente per il giudizio civile perché, in mancanza del filtro dell'autorizzazione a procedere, tale giudizio va avanti anche se si tratta di insindacabilità, sino a che non intervenga la deliberazione del Parlamento.

Signor Presidente, colleghi, credo e spero di non essere andato fuori tema. Mi sembra giusto — ed è per questo che ho voluto integrare la relazione scritta — che quando domande di autorizzazione a procedere rivestano questioni di notevole importanza sul piano generale, l'Assemblea ne sia subito e compiutamente informata. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Benedetti, per questa integrazione così interessante che lei ha ritenuto di fare alla relazione scritta.

MARCHIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. Signor Presidente, sento il dovere di ringraziare il senatore Benedetti per l'ampia relazione scritta e per quella orale, e questo a difesa di tutti i parlamentari.

Desideravo integrare la relazione del senatore Benedetti che giustamente si domanda

come mai un pretore non conosca basilari elementi di diritto costituzionale, quale l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e come mai c'è ritardo tra la domanda-querela e la richiesta di autorizzazione a procedere.

Devo dichiarare al Senato, perchè ne prenda conoscenza, che il fatto va molto più lontano, cioè il signor Bruno Vespa, che si è lamentato delle affermazioni da me svolte in Aula, è felicemente sposato con un sostituto procuratore della Repubblica di Roma che ha girato tutta la pretura per trovare un pretore — fino a quando l'ha trovato, dopo un anno — che scrivesse quelle idiozie che ha scritto il pretore di Roma nei miei confronti. (*Commenti dei senatori Valitutti e Buffoni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ritiene che i fatti per i quali è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Marchio ricadano nella prerogativa della insindacabilità, sancita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

In conseguenza, la richiesta in oggetto sarà restituita al Ministro di grazia e giustizia.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Palumbo, per il reato di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione di norme per la disciplina della propaganda elettorale) (*Doc. IV, n. 72*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASTELLI, relatore. Signor Presidente, non ritengo di dover aggiungere particolari delucidazioni alla relazione che, in rapporto alla modestia del caso, mi sembra sufficientemente ampia ed esauriente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Palumbo.

È approvata.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate» (1862) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1862.

Riprendiamo l'esame degli articoli. Ricordo che il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «è prorogato fino al 31 ottobre 1986» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 con l'incremento del 15 per cento».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. — 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 con l'incremento del 15 per cento.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1986»; sostituire inoltre la parola: «15» con l'altra «42».

1.1

LA COMMISSIONE

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta di giovedì 3 luglio era stata richiesta dal prescritto numero di senatori la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.1 e che tale richiesta è stata reiterata.

Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i 20 minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Avverto che da parte del relatore è stato testè presentato sull'articolo 1 il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° maggio 1986».

1.2

IL RELATORE

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,30).

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Ricordo che i senatori Polastrelli, Fanti, Boldrini, Volponi, De Sabbata, Meriggi, Andriani, Margheri, Grossi, Valenza, Margheriti, Ferrara Maurizio, Stefani, Guarascio, Cossutta, Consoli, Crocetta, Nespolo, Taramelli, Chiarante, Gioino e Felicetti hanno confermato la richiesta che la votazione dell'emendamento 1.1 sia fatta a scrutinio segreto.

(I senatori segretari, su invito del Presidente, verificano la presenza in Aula del senatore De Cataldo al quale all'inizio della seduta era stato concesso il congedo).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Aliverti, Anderlini, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan,

Baiardi, Baldi, Barsacchi, Battello, Bellafiore Salvatore, Benedetti, Beorchia, Berlinguer, Biglia, Birardi, Bisso, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Bozzello Verole, Buffoni, Butini,

Calcaterra, Calice, Canetti, Cannata, Carmeno, Carollo, Carta, Cartia, Cascia, Castelli, Ceccatelli, Cengarle, Cerami, Cimino, Cioce, Coco, Codazzi, Colella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Comastri, Condorelli, Conti Persini, Costa, Cossutta, Costanzo, Covatta, Covi, Crocetta, Cuminetti, Curella,

D'Agostini, Damagio, D'Amelio, De Cataldo, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Degola, Del Prete, De Sabbata, De Toffol, De Vito, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, Donat Cattin, D'Onofrio,

Evangelisti,

Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrara Mau-

rizio, Ferrara Nicola, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fimognari, Finestra, Finocchiaro, Fiocchi, Fiori, Flamigni, Fontana, Fontanari, Foschi, Fosson,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giachè, Giacometti, Gianotti, Gioino, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio, Gusso,

Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jannelli, Jervolino Russo,

Kessler,

Lai, Leopizzi, Lipari, Lippi, Lombardi, Loprieno, Lotti Angelo, Lotti Maurizio,

Maffioletti, Maravalle, Marchio, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Martorelli, Mascagni, Mascarò, Mazzola, Melandri, Melotto, Meriggi, Mezzapesa, Milani Armelino, Mitrotti, Mitterdorfer, Mondo, Monsellato, Morandi, Murmura,

Nepi, Neri, Nespolo, Noci, Novellini,

Orciari, Oriana,

Pacini, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Pasquini, Pastorino, Patriarca, Pecchioli, Petrara, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Biaggio, Pinto Michele, Pistolese, Pollastrelli, Polini, Postal, Pozzo,

Ranalli, Rasimelli, Riggio, Riva Massimo, Romei Roberto, Rossanda, Rossi, Rubbi, Ruffilli, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Santalco, Santonastaso, Saporito, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Segà, Segreto, Sellitti, Signori, Spano Ottavio, Stefani,

Tanga, Tarabini, Taramelli, Tonutti, Toros, Torri, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valitutti, Vassalli, Vecchi, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Vettori, Viola, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zito.

Sono in congedo i senatori:

Avellone, Bernassola, Campus, Colombo Svevo, Del Noce, Frasca, Giugni, Pavan, Rebecchini, Romei Carlo, Spitella, Taviani, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cavaliere, Colajanni, Masciadri, Palumbo.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione:

Senatori votanti	229
Maggioranza	115
Favorevoli	143
Contrari	85
Astenuti	1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.2.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 è di carattere più chiarificatore che interpretativo, in quanto riguarda la decorrenza dell'aumento del 42 per cento, apportato al trattamento provvisorio sulla base dell'emendamento 1.1 approvato poco fa.

Con l'emendamento 1.2 si è ritenuto opportuno precisare che l'aumento stesso decorre dal 1° maggio 1986, agganciandosi in tal modo alla scadenza del precedente trattamento provvisorio fissata al 30 aprile 1986. La proposta di modifica in esame, pertanto, tende soltanto a puntualizzare la decorrenza dell'aumento e non presenta, di conseguenza, alcun problema di copertura, come del resto sarà successivamente chiarito dal senatore Covi a nome della 5^a Commissione permanente. Raccomando quindi all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Invito il senatore Covi a comunicare all'Assemblea il parere della 5^a Commissione permanente sull'emendamento in esame.

COVI. Signor Presidente, il parere della 5^a Commissione permanente è favorevole. Quando ci pronunciammo in senso favorevole alla clausola di copertura, ci basammo su un testo pervenuto dalla Commissione che prevedeva la decorrenza dell'aumento dal 1° marzo 1986. Ora, la decorrenza dal 1° maggio 1986 rende evidentemente esuberante l'importo di 235 miliardi stanziato nella clausola di copertura per il 1986. Pertanto, non vi sono osservazioni da parte della Commissione bilancio all'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che sono stati dichiarati improponibili i seguenti emendamenti intesi a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del decreto-legge:

Art. ...

« 1. A decorrere dal 1° luglio 1986 agli appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, inquadrati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, spetta il trattamento economico della dirigenza dello Stato, secondo il rapporto risultante dall'allegato n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, tra i parametri della progressione economica della prima qualifica del ruolo professionale e il parametro iniziale del dirigente generale degli enti predetti ».

1.0.1 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, MITROTTI, DEL PRETE, FINESTRA, SIGNORELLI

Art. ...

« 1. Le pensioni ordinarie — dirette, indirette o di reversibilità — e gli assegni sostitutivi in godimento al 31 marzo 1986, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata, sono provvisoriamente maggiorati del 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1986, in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti alle categorie contemplate negli articoli 1 e 1-bis e cessati dal servizio in data non anteriore al 2 gennaio 1979 e non posteriore al 1° gennaio 1986, in regime di trattamento provvisorio ».

1.0.2 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, MITROTTI, DEL PRETE, FINESTRA, SIGNORELLI

Art. . .

« 1. Il personale parastatale degli enti pubblici non economici già appartenente alle qualifiche della *ex* unica categoria direttiva preesistente ai nuovi ordinamenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 è rispettivamente inquadrato nella qualifica di ispettore generale ad esaurimento se in possesso, nel precedente ordinamento, di qualifica non inferiore a quella di consigliere capo o equiparata, nella qualifica di direttore di divisione ad esaurimento se in possesso di una anzianità in categoria direttiva di almeno 10 anni.

2. Allo stesso personale si applica a decorrere dal 1° luglio 1985 la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa alla determinazione dei livelli retributivi, e la normativa sullo stato giuridico vigente per le corrispondenti qualifiche ad esaurimento delle Amministrazioni dello Stato ».

1.0.3 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, MITROTTI, DEL PRETE, FINESTRA, SIGNORELLI

Art. ...

« 1. Al personale di cui al precedente articolo 1 cessato dal servizio dopo il 1° gen-

naio e fino al 1° marzo 1986, sono attribuiti, ai soli fini del trattamento di quiescenza, i nuovi stipendi previsti dalla presente legge.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma decorre dal 1° marzo 1986 ».

1.0.4 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, MITROTTI, DEL PRETE, FINESTRA, SIGNORELLI

Art. ...

« 1. Gli stipendi del personale di cui al precedente articolo 1, sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dai dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di Statistica ai fini dell'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

2. La variazione percentuale è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro ed è determinata nell'ultimo anno di ciascun triennio ponendo a raffronto il trattamento economico medio corrisposto ai dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui al primo comma nell'ultimo anno del triennio di riferimento e quello dell'ultimo anno del triennio precedente.

3. La variazione di cui al precedente comma 2 ha effetto dal 1° gennaio successivo al triennio di riferimento.

4. Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e terzo anno di ogni triennio sono aumentati in ragione del 25 per cento della variazione percentuale verificatasi nel triennio precedente, da applicare, per ciascun anno ed a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sugli stipendi in vigore al 1° gennaio del primo anno, salvo conguaglio, eventualmente anche negativo, da disporsi a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

5. L'adeguamento degli stipendi di cui al presente articolo non produce effetti per l'anno 1986. Dal 1° gennaio 1987 gli stipendi sono aumentati nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al comma 1 del presente articolo verificatasi nel triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, provvedendosi, a titolo di anticipazione, ad aumentare gli stipendi in vigore in ragione del 3 per cento, con

successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1988 ».

1.0.5 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, MITROTTI, DEL PRETE, FINESTRA, SIGNORELLI

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1-bis del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento».

1-bis.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, udito il parere del senatore Covi sull'emendamento 1.2 testè approvato, ritengo che l'emendamento 1-bis.1 si illustri da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge è il seguente:

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENANZETTI. Signor Presidente, intervegno solamente per confermare il voto favorevole del Gruppo repubblicano all'intero disegno di legge in relazione anche a quanto avevamo espresso in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento testè approvato dal Senato che aveva richiesto nella precedente seduta un rinvio a questa in corso.

Mi rimetto quindi alle argomentazioni che avevo utilizzato in quella sede e riconfermo il voto favorevole dei senatori repubblicani al complesso del disegno di legge.

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, attraverso quell'emendamento, che anche a nostra firma è stato presentato, in sostanza abbiamo portato al 42 per cento l'aumento definitivo che, per la dirigenza e assimilati, la Camera con analogo emendamento aveva provvisoriamente in prima lettura limitato al 15 per cento.

Sappiamo che l'emendamento della Camera fu in quella sede accettato anche dal Governo, nel presupposto che entro il prossimo autunno sarebbe stata risolta legislativamente l'intera vicenda della dirigenza con il varo della legge di riforma presentata dal Governo cinque anni fa.

È ora evidente che questo presupposto è venuto meno a seguito di una crisi di Governo, quella in atto che, al momento almeno, non mostra affatto un facile sbocco; perciò dobbiamo augurarci che la dirigenza possa vedere risolti i suoi problemi almeno l'anno prossimo il che significherebbe in buona sostanza andare fino alla fine della legislatura; ed è questo un augurio che ci dobbiamo fare nell'interesse del paese.

Ma in ogni caso i tempi di attuazione dell'auspicata riforma si allungano ulteriormente se si tiene conto che, presto o tardi quando potremo legiferare a questo riguardo, andremo a varare pur sempre una legge delega. È dunque giunto davvero il tempo di

deliberare, tenendo conto che sono diventati ormai ridottissimi i margini per provvedimenti-tampone.

Se vogliamo esaminare le cose così come si sono svolte, valga il vero: gli stipendi dei dirigenti dello Stato — e con essi quelli dei professori universitari di ruolo, degli ufficiali generali, dei dirigenti generali del parastato e dei segretari generali dei comuni più grandi — sono fermi al 1973 e hanno ricevuto soltanto un paio di aumenti modesti e provvisori, per di più con tristissimi riflessi per coloro i quali nel frattempo, e nel provvisorio, vanno in pensione, mentre gli altri pubblici dipendenti dal 1973 ad oggi hanno ottenuto ben quattro aumenti contrattuali in piena regola.

Le ragioni di queste avventure della dirigenza — intesa sempre in senso lato — sono arcinote e non c'è davvero necessità di ripeterle nel dettaglio in quest'Aula e fuori di essa.

Ma a questo punto se non si provvede sul serio, cioè nel senso che abbiamo cercato di indicare — e speriamo che il provvedimento venga approvato con tutta tempestività in ambedue i rami del Parlamento — se non si procede cioè seriamente per rimediare alle insicurezze e conseguentemente alla inquietudine di tanti servitori dello Stato, che sono pur sempre lavoratori ad altissimo livello, la protesta diventa inevitabile e la reazione davvero comprensibile.

Per tali motivi il Gruppo socialdemocratico voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dal centro-sinistra*).

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge, così come ha votato a favore dell'emendamento votato a scrutinio segreto.

Noi ci saremmo attesi molto di più da questo provvedimento e abbiamo cercato di emendarlo in modo da raccogliere le istanze

della dirigenza su problemi che erano essenziali e fondamentali e strettamente connessi con il trattamento retributivo.

Questi problemi riguardavano l'assetto pensionistico, il ruolo professionale, le categorie degli enti parastatali: una serie, pur limitata, di problemi che avevano, a nostro modo di vedere, attinenza con il tema che abbiamo in discussione. In sede di Commissione questi emendamenti erano stati condivisi e sottoscritti anche dai partiti della maggioranza, ma poi sono stati abbandonati dagli stessi partiti e sono stati portati avanti dal solo Movimento sociale italiano; quindi in sede di Commissione hanno avuto soltanto il voto favorevole del Movimento sociale italiano con l'astensione dei cinque Gruppi di maggioranza e il voto contrario delle sinistre.

In sede di Aula è giunta, a salvare da una posizione scomoda i Gruppi della maggioranza, la dichiarazione di improponibilità da parte della Presidenza rispetto a questi emendamenti poichè si è ritenuto di adottare un criterio più rigoroso di quanto non sia stato fatto fin qui nel giudicare l'attinenza o meno degli emendamenti. Quindi noi, che pur avremmo voluto votare quegli emendamenti e vedere sugli stessi il comportamento della maggioranza anche in Aula, non abbiamo potuto farlo e abbiamo dovuto ripiegare votando anche noi a favore dell'emendamento piuttosto sbrigativo dell'aumento del 42 per cento.

A noi non sfugge che con questo aumento non si risolvono molti problemi, compresi quelli dei rapporti fra grado e grado e quello riguardante il numero, che vengono ancora una volta rimandati alla riforma della dirigenza. Tuttavia noi abbiamo voluto, in questo modo, testimoniare la solidarietà del Movimento sociale italiano alla categoria dei dirigenti della pubblica amministrazione e cioè a quel vertice dalla cui preparazione e dal cui spirito di sacrificio dipende il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Per questi motivi, sebbene il decreto-legge non ci soddisfi appieno — perchè avremmo voluto ottenere molto di più per i dirigenti

dello Stato — abbiamo votato a favore degli emendamenti e votiamo a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi dall'estrema destra)*.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, voteremo a favore della conversione in legge di questo decreto-legge, come abbiamo votato a favore dell'emendamento or ora approvato con il voto segreto. Sentiamo però il bisogno e il dovere di rinnovare l'espressione del nostro più vivo e profondo rammarico per il quadro generale entro cui necessariamente e giustamente si approva questo atto del Parlamento che rivaluta il trattamento economico dei dirigenti nel nostro paese.

Il nostro rammarico si deve al fatto che il Parlamento ancora non è riuscito a riorganizzare l'istituto della dirigenza per renderlo più funzionale nel generale contesto della pubblica amministrazione. E non aver riorganizzato questo istituto è causa di carenze e insufficienze di tutto l'apparato amministrativo italiano. Tuttavia votiamo a favore di questo provvedimento perchè si era prodotto un appiattimento del trattamento economico a danno dei più alti funzionari dello Stato: è una ragione di giustizia. Non abbiamo sottovalutato le ragioni che l'opposizione comunista ha esposte nella scorsa settimana: sono ragioni validissime. Credo che sia da rendere giustizia al Gruppo comunista riconoscendo che nell'altro ramo del Parlamento proprio su proposta di un membro di quel Gruppo si è deciso di aumentare il trattamento economico dei dirigenti. La novità consiste solo nella misura che, secondo me opportunamente, il Senato ha deciso di adottare.

È per queste ragioni che voteremo a favore.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, voglio associarmi alle ultime considerazioni espresse dal senatore Valitutti e manifestare il rammarico su questa vicenda che si è sviluppata tra contrasti che non sono poi così radicali come sono apparsi nell'ultima seduta in cui si è discusso del problema.

Nessuno ha messo in dubbio che il trattamento economico della dirigenza, provvisorio dal 1981, è del tutto avulso dalle funzioni di responsabilità cui sono chiamati i dirigenti dello Stato. Tale trattamento è inadeguato: prova ne sia che, nell'altro ramo del Parlamento, con il consenso preliminare di tutti i Gruppi politici, è stato licenziato dalla 1^a Commissione per l'esame dell'Aula un testo unificato dei diversi disegni di legge sull'argomento. Ciò che non si riesce a comprendere è come mai questo disegno di legge non sia ancora giunto all'esame dell'Aula. Tutti sottolineano e rimarcano che è necessario giungere ad una riforma complessiva che purtroppo non si riesce a concretizzare nei fatti.

In queste due ultime settimane abbiamo discusso, ci siamo confrontati più sul metodo che sulla sostanza. Oggi sembra che ciascuno voglia acquisire benevolenza dalla benemerita categoria dei dirigenti dello Stato. Credo non ci sia bisogno di captare questa benevolenza: infatti, il Parlamento è consapevole dell'esigenza di trattare il problema in maniera adeguata, conforme alle responsabilità di questa categoria di operatori pubblici e, semmai, ci si è divisi sulla metodologia.

Il Gruppo socialista non dimentica che l'approvazione del decreto-legge ha escluso ingiustamente altrettanto importanti categorie, come quelle del parastato e dei direttivi dello Stato. Ci sono, a tal proposito, provvedimenti di legge di iniziativa parlamentare anche in questo ramo del Parlamento e mi auguro che il Governo voglia tenerne conto e favorirne l'esame e l'approvazione.

Il nostro voto, per questo complesso di ragioni, è favorevole. Vogliamo inoltre indicare l'impegno del Gruppo socialista per un esame sollecito della riforma nel suo complesso e vorrei che restasse agli atti che siamo impegnati ad affrontare questa rifor-

ma della dirigenza, della sua funzione, del suo *status* in una visione nuova, capace di superare la rigidità, gli schematismi e la logica del «tutti cavalieri» a scatola chiusa, per ricercare una soluzione che, mentre dovrebbe garantire un'equa progressione economica in rapporto all'anzianità di carriera, corrisponda con conforme remunerazione alla funzione, revocabile in ogni momento in cui si fosse constatata l'inadeguatezza alla funzione medesima, alla responsabilità e alla professionalità dei dirigenti dello Stato.

Con queste brevi considerazioni ribadisco il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo soddisfatti del modo in cui si è chiusa la votazione su questo decreto-legge sul quale c'è stato un confronto duro tra due modi di intendere la realtà di questa categoria e il giudizio su di essa.

Ringrazio il relatore senatore De Cinque e il ministro Gaspari, che ha seguito per il Governo questo provvedimento, la cui opera di mediazione ha consentito di arrivare ad un confronto duro ma sereno in quest'Aula, com'era avvenuto in Commissione. Potrei dire che ha vinto la linea che avevamo intravisto all'indomani della votazione negativa sul provvedimento alla Camera, ma non dico questo: dico che noi diamo una risposta positiva alla professionalità della dirigenza dello Stato, della pubblica amministrazione che è mortificata rispetto ai livelli retributivi degli altri paesi dell'Europa.

È una risposta di sensibilità che, come Parlamento, intendiamo dare ma non ci fermeremo a questa fase: lo diciamo soprattutto ai colleghi comunisti. Siamo pronti a vedere con grande lealtà i termini di una riforma organica della dirigenza dello Stato e della pubblica amministrazione nel suo complesso, col rispetto che si deve a questa

categoria che costituisce la continuità democratica del nostro Stato. Se partiamo da questi principi e su questi fatti ci ritroviamo, sicuramente troveremo intese perchè la risposta non possa essere per il futuro di parte ma di tutto il Parlamento. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non devo aggiungere molte parole alle argomentazioni che già il senatore Maffioletti, a nome del nostro Gruppo, ha svolto nel corso della precedente seduta, argomentazioni valide, tant'è vero che vi è stata anche una conferma poco fa da parte del senatore Valitutti circa il merito di tali considerazioni.

Vorrei anche ricordare, pur confermando il nostro voto contrario, che in quest'Aula, oltre che nella Commissione di merito (affari costituzionali), ogni qualvolta si è trattato di esaminare un decreto di proroga del trattamento provvisorio — su cui abbiamo votato a favore perchè occorreva garantire, ovviamente, la retribuzione dei nostri dirigenti — noi comunisti abbiamo rivendicato ripetutamente che da parte del Governo si operasse per arrivare alla riforma e, contemporaneamente a quest'ultima, anche ad un riconoscimento retributivo adeguato alle funzioni che i dirigenti svolgono. Quindi, non soltanto abbiamo votato a favore di quei provvedimenti provvisori, ma abbiamo anche sostenuto che a funzioni di alta responsabilità dovesse essere riconosciuto un adeguato trattamento economico.

Siamo arrivati oggi ad un provvedimento che affronta soltanto una parte dei problemi e che, a nostro avviso, ha il difetto di impedire la realizzazione di un'organica riforma della dirigenza poichè non rimane più un provvedimento provvisorio, al di là dell'entità dell'aumento, non essendo più scadenzato, e quindi non porterà più a quelle spinte giuste, che tuttavia noi continueremo a pro-

durre, per un riordino complessivo della dirigenza.

Abbiamo due esigenze. Anzitutto, vi è quella di definire il numero effettivo di dirigenti necessari alla nostra macchina amministrativa (oggi alquanto incerto, poichè nel coacervo di categorie collegate alla dirigenza alla fine si parla di 30.000, 40.000 o 50.000 persone perchè si va dai dirigenti ai professori universitari e via dicendo). Non vi è quindi una definizione precisa della dirigenza, non si sa quanti sono i dirigenti, che poi responsabilmente devono rendere conto del loro operato. Ma insieme all'esigenza di sapere quanti dirigenti sono necessari, è indispensabile, ovviamente, definire con precisione le funzioni, che già nel passato erano state definite (ricordo il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972). Per ragioni diverse quelle funzioni e quelle responsabilità sono state disattese e sarebbe sbagliato imputarlo soltanto ai dirigenti perchè il Governo ha delle responsabilità notevoli per aver impedito ai dirigenti, per le strutture parallele che si sono create nei vari Ministeri, di svolgere fino in fondo le proprie mansioni.

Inoltre il trattamento economico dei dirigenti deve essere limpido: a funzioni di alta responsabilità è giusto riconoscere un adeguato trattamento economico. In questi anni invece si è seguita una linea di mortificazione dei dirigenti perchè, anzichè affrontare radicalmente il problema, si è seguita la strada del ritorno al lavoro straordinario. Nel settore privato, che certamente è ben retribuito, i miglioramenti economici non avvengono attraverso il lavoro straordinario. Si tratta quindi di strade sbagliate che mortificano gli stessi dirigenti: perciò siamo per il riconoscimento di un trattamento economico adeguato alle responsabilità e alle funzioni attribuite alla dirigenza.

Il problema non è stato affrontato in modo serio e complessivo. Si prevede soltanto un aumento, anche se cospicuo, ma non si è affrontata la parte decisiva per dare un po' di ossigeno alla nostra macchina statale. È inutile infatti, signor Ministro, continuare a leggere tutti gli anni i rendiconti della Corte

dei conti, dove si dice che il nostro apparato va sempre peggio, è sempre meno produttivo, se poi non facciamo quanto è necessario per garantire che ai vertici vi siano dirigenti capaci, con un trattamento economico adeguato alle loro responsabilità. Quindi il problema non è stato affrontato in modo corretto.

Riteniamo che passeranno ancora degli anni prima di arrivare ad un riordino complessivo della materia. Per queste ragioni, avendo sempre rivendicato un trattamento adeguato alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza statale, non possiamo accettare questo provvedimento, così come è stato modificato.

D'altra parte, avvertendo l'esigenza di attribuire un primo riconoscimento in via provvisoria, noi comunisti alla Camera dei deputati abbiamo proposto un aumento che può essere considerato modesto, ma che costituisce pur sempre un primo passo, lasciando tuttavia aperto ogni spazio per una riforma complessiva della materia. Seguendo questa strada, si dà certamente una soddisfazione immediata alle categorie interessate, ma non si fa l'interesse complessivo della dirigenza e di tutta la pubblica amministrazione che ha bisogno invece di essere «galvanizzata», ristrutturata, per essere posta in grado di rispondere alle esigenze della società italiana. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli adempimenti conseguenti al mandato esplorativo a lui conferito dal Capo dello Stato hanno impegnato il Presidente del Senato per tutta la giornata di oggi.

Si rende pertanto necessario un differimento della discussione prevista in calendario per domani, giovedì 10 luglio, del bilan-

cio interno del Senato per l'anno 1986 e del rendiconto per l'anno 1984.

La nuova data per la trattazione di tali documenti verrà determinata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda l'ultimo argomento previsto nel calendario dei lavori, cioè il disegno di legge di conversione del decreto-legge per il settore dei trasporti locali, faccio presente che esso non è stato ancora trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati.

Pertanto le sedute previste per domani e per venerdì 11 luglio non avranno più luogo.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Le risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 106.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO, LOTTI Maurizio. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Premesso:

che la magistratura del Po sta effettuando opere di prismatura sulle sponde del Po, nella zona di Casale e Valmacca, con possibilità di estensione successiva a un'area più vasta;

che dette opere hanno suscitato preoccupazione e proteste da parte della opinione pubblica e di esperti;

che, in particolare, le opere consistono in ingenti massicciate di cubi di calcestruzzo depositate nell'alveo del fiume e tali da cementificare e trasformare un paesaggio che

rientra in un'area vincolata a parco fluviale dalla legge regionale del Piemonte n. 43;

che questa legge fa espresso divieto di «effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno»;

che si è dunque in presenza di una devastazione del paesaggio, decisa senza il consenso e anzi contro il parere e i vincoli di legge della regione interessata e in contraddizione con la legge n. 431,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quale posizione abbiano assunto nel merito;

quali iniziative intendano assumere per salvaguardare sia il paesaggio nell'area indicata, sia le competenze istituzionali chiaramente indicate dalla Costituzione e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616. (2-00499)

DI CORATO, BOLDRINI, PETRARÀ, GIOLINO, GROSSI, CROSETTA, CANNATA, IANNONE, CONSOLI, CARMENO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il ritardo dell'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 ha determinato forte indignazione fra gli ex combattenti aventi diritto;

che esemplare è il numero delle domande presentate nella regione Puglia alle sedi provinciali dell'INPS, che ammontano a 64.500, delle quali sono in via di definizione 8.000,

considerato:

che nel disastroso periodo dall'8 settembre 1943 in poi i militari di tutte le armi e di ogni grado in servizio sul territorio italiano hanno subito gravi soprusi e molti sono finiti deportati fuori del territorio nazionale in campi di prigionia;

che molti ex combattenti si trovano in difficoltà per produrre la documentazione richiesta;

che le disposizioni emanate dai comandi militari, dai distretti eccetera sono restrittive e che le certificazioni vengono rilasciate con lentezza;

che all'articolo 1 i regi decreti n. 567 dell'11 giugno 1940 e n. 804 del 1° luglio

1940 hanno stabilito e indicato le regioni e le località dichiarate territorio di Stato in guerra,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere per eliminare il forte ritardo e per agevolare la definizione delle domande dei militari e assimilati che durante la seconda guerra mondiale, negli anni tra il 1940 e il 1946, hanno servito la patria e sono stati esclusi dai benefici previsti dalla citata legge n. 140 del 1985.

(2-00500)

MILANI Eliseo, LA VALLE, ANDERLINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, in relazione alla gravità della situazione determinatasi in Cile per la cieca violenza con cui il regime del generale Pinochet ha represso la protesta popolare in occasione dello sciopero generale indetto dalla «Asamblea de la civilidad», organismo di coordinamento di tutte le forze dell'opposizione:

1) quali iniziative siano state intraprese dal Governo italiano per assicurare il totale isolamento internazionale del regime dittatoriale di Santiago e per esprimere concretamente la solidarietà del popolo italiano alle organizzazioni dell'opposizione cilena;

2) quali passi siano stati compiuti verso le autorità degli Stati Uniti perchè cessi immediatamente ogni forma di sostegno diretto o indiretto al generale Pinochet;

3) quale sia l'attuale livello dei rapporti tra Italia e Cile sul piano diplomatico, commerciale, di cooperazione culturale, scientifica, finanziaria eccetera;

4) quali misure internazionali il Governo italiano intenda promuovere, anche in relazione al prossimo ingresso dell'Italia nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, per rafforzare la condanna del regime cileno e favorire il ritorno della democrazia dopo tredici anni di violenta dittatura militare.

(2-00501)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario:*

CHIARANTE, NESPOLO, ULIANICH, BERLINGUER, VALENZA, ARGAN, MASCAJNI, CANETTI, PUPPI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In relazione alla recente ordinanza del TAR del Lazio, che ha sospeso i termini per la scelta dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari,

gli interroganti chiedono di avere elementi informativi e chiarimenti sulla materia e chiedono di conoscere gli intendimenti del Ministro circa gli atti che intende porre in essere per dare certezza agli studenti, alle rispettive famiglie e all'organizzazione della scuola.

(3-01431)

MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO, VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga prudente e opportuno rinviare all'anno scolastico 1987-88 l'inizio dell'applicazione delle nuove norme relative all'insegnamento della religione nelle scuole.

Gli interroganti ritengono opportuno l'anzidetto rinvio non solo e non tanto per l'ordinanza del TAR del Lazio che ha sospeso l'applicazione delle circolari emanate dal Ministro per la disciplina delle scelte dei genitori degli studenti concernenti l'insegnamento della religione, quanto per le obiettive difficoltà che si debbono superare nelle singole scuole per rendere effettivo l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione, difficoltà che non riguardano soltanto l'indeterminatezza delle attività alternative ma anche la disponibilità degli insegnanti e dei locali.

Risulta agli interroganti che presidi e direttori sono stati posti dalle suddette circolari dinanzi a problemi per la risoluzione dei quali essi sono del tutto privi di mezzi e poteri giuridici.

(3-01432)

COVATTA, PANIGAZZI, VELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono i motivi del ricorso presentato dal

Ministero contro la sentenza del TAR del Lazio relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali elementari e materne, nonché:

1) quanti insegnanti delle scuole elementari e materne si sono dichiarati indisponibili ad impartire l'insegnamento della religione cattolica;

2) quanti alunni delle scuole elementari e materne hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

3) come si intende provvedere all'assistenza di detti alunni nelle ore destinate all'insegnamento della religione cattolica.

(3-01433)

FERRARA SALUTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

come valuti la situazione creatasi in conseguenza dell'accoglimento da parte del TAR del Lazio del ricorso di genitori, con il conforto di associazioni, a riguardo delle discriminazioni di diritto e di fatto verificatesi in seguito all'applicazione nelle scuole dell'intesa tra il Ministero e la CEI sull'insegnamento della religione cattolica;

se non intenda seguire una via prudente nella complessa materia, fonte di conflitti che non possono essere sottovalutati perchè insorti tra una maggioranza e una minoranza rappresentativa di istanze molteplici.

Per conoscere lo stato delle cose riguardo all'organizzazione concreta dell'insegnamento della religione e delle materie alternative e dei problemi che ne sorgono per il prossimo anno scolastico.

(3-01434)

SCOPPOLA, SPITELLA. ACCILI, BOGGIO, DAMAGIO, IANNI, MEZZAPESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti amministrativi siano stati adottati dal Ministero — anche alla luce del dibattito svoltosi nell'Assemblea del Senato il 29 aprile 1986 — al fine di assicurare, sin dall'inizio del prossimo anno scolastico, l'effettivo svolgimento delle altre attività culturali e formative da parte degli studenti che non intendano avvalersi del diritto all'insegnamento della religione cattolica, se-

condo quanto dispone l'articolo unico della legge 18 giugno 1986, n. 281.

Per sapere quanti studenti, in cifra assoluta e in percentuale, con riferimento alla popolazione scolastica complessiva, abbiano sinora esercitato il diritto di avvalersi dell'insegnamento religioso.

(3-01435)

ULIANICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in seguito all'ordinanza del TAR del Lazio che sospende le circolari emanate dal Ministro per la scelta dell'insegnamento della religione nelle scuole materne ed elementari:

il suo intendimento circa gli atti che vuole porre in essere e se siano state emanate disposizioni affinché siano date certezze agli studenti e alle rispettive famiglie;

se risponde a verità che nella provincia di Trento il provveditore agli studi abbia dato notizia di non distribuire i moduli relativi all'avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;

se abbia dato precise disposizioni circa la puntualizzazione dell'insegnamento della religione cattolica.

(3-01436)

KESSLER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) quali siano i motivi che hanno indotto il Ministero a modificare, con la circolare ministeriale diretta al provveditore agli studi di Trento n. 6460 del 18 giugno 1986, le istruzioni precedentemente impartite allo stesso, con le quali dichiarava non applicabili per il territorio della provincia di Trento le precedenti circolari ministeriali in materia di insegnamento della religione cattolica in relazione a quanto stabilito dal punto 5), lettera c), del protocollo addizionale al Concordato;

2) se non ritenga di dover revocare le istruzioni impartite in data 18 giugno 1986 al provveditore agli studi di Trento o quanto meno di sospenderne l'applicabilità per il prossimo anno scolastico: ciò avuto riguardo al più ristretto e insufficiente termine per l'opzione così assegnato alle famiglie rispetto a quello stabilito per il rimanente territorio

nazionale (tenuto altresì conto del periodo di chiusura delle scuole) e soprattutto in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dell'ordinamento scolastico in provincia di Trento previste dagli articoli 107, 108 e 109 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3-01437)

GRAZIANI, FELICETTI, CANNATA. — *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che il consorzio di bonifica per il Sangro-Aventino nel 1980 o nel 1981 ebbe finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno il progetto speciale n. 23/50326 per l'irrigazione collinare in Paglieta e Atesa (Chieti) per un importo complessivo di 3.483 milioni;

che i lavori, dati in appalto alla ditta Vitaliani Maurizio di Roma e diretti dal dipendente della Bonifica ingegner Florindo Grassi, sono andati avanti molto a rilento;

che inammissibili ritardi si sono verificati nell'approntamento della protezione catodica, pur essendo notoriamente i terreni della Val di Sangro molto aggressivi;

che l'anno scorso fu compiuto il tentativo di mettere in funzione l'impianto, ma si dovette rinunciare per le continue rotture che si verificavano lungo le linee;

che finora si è riusciti a mettere in funzione meno di un terzo dell'impianto, con danni enormi per i coltivatori che, nella vana attesa dell'acqua, avevano messo in opera nuove coltivazioni;

che l'impianto che vanamente si sta cercando di mettere in funzione e di collaudare (le operazioni di collaudo, affidate al dottor ingegner Gabriele Palumbo di Pescara, sono iniziate il 1° luglio 1986) presenta le seguenti gravi carenze ed è prevedibile che in poco tempo si ridurrà a una inservibile ferraglia rugginosa:

1) pessima qualità di tutte le tubazioni di acciaio, danneggiate in più punti, soprattutto per quel che riguarda la protezione di catrame, e mai riparate, o con protezione di catrame del tutto insufficiente;

2) pessima esecuzione di tutte le saldature, che oltretutto non sono state adeguatamente ricoperte di catrame;

3) utilizzazione di interi tratti di tubo privi di ogni protezione;

4) utilizzazione di piccoli tratti di tubi di acciaio sulla parte delle linee costituita da tubi di plastica, cosicché diventa impossibile garantire la protezione catodica, la quale peraltro è stata tardivamente realizzata solo per una piccola parte;

5) numero troppo limitato di saracinesche di arresto, per cui in caso di rotture è giocoforza togliere l'acqua a vaste zone;

considerato che i contadini dell'intera zona, di fronte a tanto sciupio di danaro pubblico per la realizzazione di un'opera altamente necessaria ma malamente eseguita, hanno intrapreso vigorose azioni di lotta,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti intende assumere, nell'ambito delle sue competenze, perchè siano apportate radicali trasformazioni all'impianto in modo da renderlo idoneo all'uso per il quale è stato realizzato e perchè siano perseguite eventuali responsabilità, previo il necessario accertamento delle stesse.

(3-01438)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FRASCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che con un'azione di stampo mafioso alcuni personaggi impedirebbero l'insediamento di uno stabilimento industriale su un terreno già demaniale, venduto dal comune di Altomonte al signor Mario Cordano;

in caso positivo, se risulta che la predetta azione sia in rapporto con il fatto che il sindaco del comune è un parlamentare in carica distintosi nella lotta contro la delinquenza in quella zona;

se, infine, quanto denunciato non presenti il carattere di un intreccio tra mafia e politica che, se accertato, non può che essere immediatamente stroncato.

(4-03124)

PECCHIOLI, CHIARANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — in relazione alla delicatissima situazione della casa editrice Einaudi, per la quale è in corso la fase di passaggio dall'amministrazione straordinaria a nuovi assetti proprietari — quali informazioni sono in grado di dare in proposito, anche tenendo conto del fatto che l'asta per un'editrice quale l'Einaudi non può essere considerata alla stregua di una qualunque azione mercantile.

Per conoscere, di conseguenza, quali iniziative intendono prendere o promuovere al fine di garantire che la casa editrice Einaudi possa continuare a svolgere con adeguati mezzi finanziari la sua insostituibile funzione nella vita culturale del paese, assicurando — come è stato sollecitato in un appello di un folto numero di autori e di collaboratori e nelle prese di posizione del consiglio di azienda — l'alta qualità e l'autonomia della produzione, la continuità delle tradizioni democratiche, il profondo legame con la realtà torinese, il carattere di fondamentale punto di riferimento per tanta parte dell'intellettualità italiana.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quale azione si intende svolgere per assicurare il più alto livello di occupazione.

(4-03125)

URBANI, GIACCHÈ. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della difesa.* — Per conoscere:

se corrisponde al vero che, in data 27 giugno scorso, l'assemblea dell'Oto Melara, azienda produttrice di armi dell'EFIM, ha nominato consigliere di amministrazione della società medesima il generale di corpo d'armata Giuseppe Piovano, ex segretario generale della Difesa, e che il giorno precedente il consiglio della finanziaria Ernesto Breda, capo settore dell'Oto Melara, aveva designato lo stesso generale Piovano ad assumere anche l'incarico di vice presidente dell'Oto Melara stessa;

nel caso che ciò corrisponda a verità, quale provvedimento il Governo intende assumere, anche in vista della riunione del

consiglio dell'Oto Melara che dovrà nominare il vice presidente della società, in relazione alle seguenti circostanze:

a) all'atto della nomina a consigliere il generale Piovano risulterebbe che fosse ancora in servizio nell'esercito italiano con l'incarico di presidente della commissione speciale per gli armamenti. Di conseguenza la nomina a consigliere di amministrazione di una società per azioni, oltre ad essere un fatto privo di precedenti, può configurarsi come un illecito che renderebbe nulla la nomina stessa;

b) la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo status degli ufficiali prevede, all'articolo 55, che l'ufficiale in ausiliaria — quale appunto risulterebbe essere il generale Piovano dopo aver lasciato il servizio attivo — non possa «rivestire incarichi di amministratore, consigliere, sindaco, od altro consimile, o assolvere incarichi, retribuiti e non, presso imprese commerciali, industriali e di credito che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare». È vero che tale divieto cade quando l'ufficiale è collocato nella riserva; resta tuttavia chiara la *ratio legis* di evitare interferenze e condizionamenti reciproci tra aziende di diritto privato e i vertici dell'amministrazione militare. Non risulta comunque che nel caso di specie il generale Piovano abbia chiesto prima della nomina a consigliere il collocamento nella riserva.

Alla luce di quanto sopra gli interroganti chiedono che il Governo fornisca tutti i necessari chiarimenti.

Chiedono altresì se non si ritenga di assumere urgentemente i provvedimenti più opportuni, anche per evitare che ulteriori decisioni dei vertici dell'Oto Melara radicalizzino la situazione di irregolarità giuridica e di non correttezza istituzionale che emerge dalla vicenda.

(4-03126)

BERNASSOLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Considerato:

che le frazioni di Massa, Brefaro e Santa Caterina di Maratea, in provincia di Potenza, con una popolazione complessiva di oltre 450 abitanti, sono sprovviste di ufficio postale;

che gli utenti delle tre frazioni percorrono diversi chilometri per raggiungere il più vicino ufficio postale;

che nel periodo estivo la frazione di Massa, per la presenza turistica, raggiunge una popolazione di oltre 2.000 persone,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di dover provvedere all'apertura di un nuovo ufficio postale nella frazione di Massa.

(4-03127)

MITROTTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che a tutt'oggi risulta priva di riscontro la precedente interrogazione 4-02139 del 12 settembre 1985;

che nell'arco dei mesi sin qui intercorsi dalla presentazione di detto documento sul tratto della strada statale n. 16 indicato (da Mola di Bari a Fasano di Brindisi) si è ulteriormente verificata una nutrita serie di incidenti mortali,

l'interrogante chiede di conoscere quali disposizioni e/o provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di interrompere il lungo rosario di lutti e di perseguire la colpevole inerzia dell'ANAS che continua a cagionarli.

(4-03128)

SPANO Ottavio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se sono a conoscenza della insostenibile e non più procrastinabile situazione venutasi a determinare presso le stazioni dei carabinieri di Golfo Aranci, Olbia, Palau e Arzachena (Sassari), i cui stabili adibiti a caserme si trovano da anni in completo abbandono e degrado per la mancanza di interventi manutentori ordinari e straordinari da parte degli organi preposti, con grave nocuo e pericolo nei confronti degli uomini della benemerita, oltre ai riflessi negativi per lo svolgimento di un sereno, serio ed efficiente servizio d'istituto.

In particolare l'edificio della stazione dei carabinieri di Golfo Aranci è stato dichiarato inagibile dal competente ufficio tecnico del comune e dal genio civile di Sassari per quanto attiene alle opere murarie, ai cornicioni esterni (già demoliti), agli infissi (in

parte eliminati e in parte cadenti) e alle infiltrazioni d'acqua piovana negli alloggi.

Per quanto attiene alla situazione igienico-sanitaria l'ufficiale sanitario dello stesso comune ha espressamente dichiarato la insalubrità e quindi la pericolosità dei locali in quanto il cortile antistante l'edificio è permanentemente invaso da fuoruscita di liquami maleodoranti.

L'interrogante chiede infine di conoscere quali provvedimenti urgenti si intende adottare onde eliminare gli inconvenienti lamentati prima che la già precaria situazione provochi una completa paralisi della insostituibile funzione svolta dall'arma dei carabinieri in una delle più significative zone dell'Isola che, per l'importanza portuale, aeroportuale, turistica, commerciale ed economica che riveste, necessita di un continuo e adeguato servizio di vigilanza, prevenzione e repressione.

(4-03129)

RANALLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che l'AGIP Petroli s.p.a. ha recentemente acquisito il pacchetto azionario della CLASA Petroli s.p.a., come è scritto nel primo periodo della lettera inviata il 20 maggio 1986 dal signor Aldo Jacovitti, a nome della CLASA, ai dipendenti occupati nel deposito costiero di Civitavecchia, via Aurelia nord n. 6, nominando amministratore delegato alla CLASA Petroli il dottor Ruggero Nardulli;

che l'AGIP quindi, mentre ha assunto direttamente la direzione, la gestione e il controllo del ramo commerciale della CLASA con la relativa rete distributiva dislocata nelle strade e nelle autostrade italiane (stazioni di servizio), ha viceversa — con atto a rogito notaio Paolo Armati di Roma, in data 27 giugno 1986 e con effetto dal 1° luglio 1986 — venduto alla SIPIC (Società industriale petrolifera Italia centrale), con sede in Roma, via Lorenzo Respighi n. 7, il deposito costiero di oli minerali di Civitavecchia;

che il nuovo amministratore delegato alla CLASA Petroli, dottor Ruggero Nardulli, ha comunicato — con lettera del 1° luglio 1986, DT/0694 — alla dogana principale di Civitavecchia, all'ufficio doganale presso il

deposito costiero oli minerali (via Aurelia nord n. 6, Civitavecchia) e all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione di Roma l'avvenuta vendita del complesso aziendale di Civitavecchia alla precitata SIPIC,

l'interrogante chiede di sapere:

1) come giudica il fatto socialmente grave che i lavoratori siano stati tenuti all'oscuro dei successivi passaggi di proprietà del deposito costiero di Civitavecchia; che anzi il signor Aldo Jacovitti, nella sua lettera del 20 maggio 1986, abbia scritto ai dipendenti, menandone merito: «a me resta il privilegio e l'orgoglio di consegnare l'azienda nelle mani di un colosso del settore petrolifero mondiale», lasciando credere ai lavoratori — quindi ingannandoli — che sarebbero passati alle dipendenze dell'AGIP Petroli;

2) come giudica il comportamento dell'AGIP Petroli che a sua volta, dopo aver rilevato il pacchetto azionario della CLASA Petroli, prima ha nominato come amministratore delegato alla CLASA il dottor Nardulli, che fa parte del vertice aziendale dell'AGIP, lasciando supporre che l'AGIP avrebbe con un suo qualificato dirigente promosso la riorganizzazione del deposito costiero, che poi è stato viceversa venduto alla SIPIC senza che i lavoratori siano stati informati e resi partecipi di vicende che li riguardavano direttamente in quanto da alcuni decenni lavorano in questo deposito ed oggi si trovano alle dipendenze di un padrone diverso da quello supposto, ignorando il futuro aziendale e personale;

3) se il Governo, verificando autonomamente lo svolgimento dei fatti e considerando i diritti dei lavoratori — principalmente quello all'occupazione — come prioritari, non ritenga di dover adeguatamente e tempestivamente intervenire sull'AGIP e sull'ENI per ottenere garanzie circa i livelli di occupazione e la stabilità aziendale.

(4-03130)

BENEDETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quale origine e quale fondamento abbiano le voci diffuse nel territorio di Fermo e ricorrenti, nonostante formali smentite, anche in ambienti della cassa di risparmio di

Fermo in merito alla possibile fusione tra quell'istituto e le casse di risparmio di Ascoli Piceno e di Teramo;

quali effetti simile fusione potrebbe concorrere a determinare nell'economia delle aree territoriali interessate e, in particolare, rispetto allo sviluppo imprenditoriale e all'occupazione del territorio fermano;

se non ritenga, nel caso tale progetto di fusione venga avviato o siano già stati iniziati studi in proposito, che le amministrazioni degli enti locali interessati e la controparte sindacale, competente anche per questioni relative alla mobilità del personale, debbano essere previamente informate e coinvolte nel relativo dibattito di politica economica e creditizia, attesi i fini istituzionali di detti enti e pur nell'ovvia considerazione della loro autonomia statutaria.

(4-03131)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di grave disagio in cui versano gli anziani, i pensionati e i cittadini del comune di Noci (Bari) a causa del ridotto servizio giornaliero eseguito dall'ufficio postale, che costringe i pensionati e gli anziani ad attese estenuanti di tre-quattro ore al giorno per la riscossione delle pensioni loro spettanti, mentre i cittadini tutti sono stanchi di dover fare lunghe code e di sopportare attese infinite per il pagamento delle bollette della luce, del gas e del telefono che notoriamente si effettua presso gli uffici postelegrafonici; il tutto avviene perchè manca il personale addetto e gli stessi sportelli sono insufficienti anche perchè non dotati di macchinari adatti;

quali sono i motivi di tale ritardo nel servizio postale di Noci (Bari) e quali provvedimenti intende prendere per la piena funzionalità dello stesso al fine di poter assicurare il servizio agli utenti.

(4-03132)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che in data 15 aprile 1986 si è tenuta a Poggiorsini, in provincia di Bari, una riunione

ne indetta dal sindaco di quel comune per concordare le iniziative inerenti la revoca della delibera regionale con la quale si istituisce a Torre di Nebbia un poligono di tiro permanente;

che per l'occasione è stato inviato sul posto un contingente di carabinieri ingiustificato rispetto alla natura pacifica dell'incontro, al quale hanno partecipato i sindaci della zona, i parlamentari, i consiglieri regionali, i dirigenti di forze politiche e sindacali e i rappresentanti dei movimenti pacifisti;

che il comitato per la pace, composto da personalità della cultura, delle forze politiche e sindacali e del mondo cattolico, in preparazione dell'incontro, ha stampato un volantino in cui sono richiamati i temi della pace e della distensione internazionale senza alcun riferimento nè a persone nè a istituzioni nè alla vicenda del poligono di tiro;

che a distanza di qualche mese al sindaco di Poggiorsini, professor Serafino di Palo, e al capogruppo comunista Michele Angelastro è stata contestata la violazione degli articoli 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e degli articoli 2 e 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver diffuso il volantino stampato dal comitato per la pace;

che l'episodio assume i caratteri di un tentativo di dissuasione e di vera e propria intimidazione nei confronti delle forze e dei movimenti più attivi della zona che hanno dato vita nel corso dell'anno a forti movimenti a sostegno della revoca della delibera regionale e in generale della smilitarizzazione della Puglia, di fronte all'estendersi delle servitù militari in misura sproporzionata anche rispetto alla vigente legge in materia,

gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che si intende adottare perchè non si verificano per il futuro altre forme di intimidazione, le quali producono solo l'effetto di ricreare un clima di tensione da anni «50, mentre è necessario intensificare gli sforzi in tutta l'area della Murgia per individuare le scelte strategiche capaci di stimolare un reale sviluppo economico e di garantire alle popolazioni la pace.

(4-03133)

PINGITORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che in data 10 giugno 1985 il Ministero della pubblica istruzione nomina commissario straordinario al conservatorio di musica Francesco Cilea di Reggio Calabria il maestro Paolo Renosto, docente di ruolo di alta composizione presso il conservatorio dell'Aquila;

che tale nomina era valida fino alla fine dell'anno scolastico e cioè il 30 settembre 1985;

che il 5 ottobre 1985 il Ministero della pubblica istruzione invia una lettera di proroga dell'incarico commissariale al maestro Renosto «fino all'arrivo di un nuovo direttore incaricato»;

che il 25 novembre 1985 il Ministro nomina commissario straordinario il professor Nicola Sgrò, insegnante di storia della musica presso l'accademia di belle arti;

che non esiste un provvedimento di revoca dall'incarico per il maestro Renosto;

che a seguito del precedente provvedimento il maestro Renosto ricorre al TAR della Calabria, sezione di Reggio Calabria, e che lo stesso tribunale emette sentenza in data 15 aprile 1986 con il seguente dispositivo: «Il TAR per la Calabria accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla l'impugnato decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 novembre 1985 (relativo alla nomina del professor Nicola Sgrò quale commissario straordinario del conservatorio di musica di Reggio Calabria), ferma restando, per l'effetto, la proroga delle funzioni commissariali del maestro Paolo Renosto fino alla nomina del nuovo direttore incaricato ... ordina che la sentenza, che è immediatamente esecutiva» (legge n. 1034 del 1971), «venga eseguita dall'autorità amministrativa»;

che nessun provvedimento viene preso dal Ministero in esecuzione della sentenza;

che il 5 giugno 1986 il maestro Paolo Renosto fa un atto d'intimazione ai fini di ottenere la immediata esecuzione della sentenza e ne avverte contemporaneamente il Ministro per i conseguenti provvedimenti;

che in tutto questo periodo docenti, sindacati, organi di stampa, mezzi televisivi si interessano del problema allo scopo di solle-

citarne una definizione che oltretutto registra l'anomalia di una contemporanea presenza di due commissari ministeriali al conservatorio di musica di Reggio Calabria;

che con lettera del 28 maggio 1986 il Ministero della pubblica istruzione — ispettorato istruzione artistica — riconosce chiaramente la presenza a Reggio, presso il conservatorio di musica, del maestro Paolo Renosto, inviando la stessa, per comunicazioni inerenti il suo ufficio, al maestro presso il conservatorio di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti intende prendere al fine di mettere ordine alla irregolare, contestata situazione della direzione del conservatorio di musica Francesco Cilea di Reggio Calabria che, oltre a creare serie e gravi turbative al buon funzionamento della scuola, ne compromette la professionalità e lede il decoro, la dignità, il prestigio di valorosi professionisti universalmente riconosciuti.

(4-03134)

BOLDRINI, BUFFONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali siano state le motivazioni per annullare il conferimento del titolo onorifico di generale di brigata all'invalido di guerra partigiano combattente Giovanni Daverio conferitogli ai sensi della legge 8 agosto 1980, n. 434, con decreto ministeriale n. 000159/OE dell'11 agosto 1982 e se non ritenga di considerare che la legge n. 434 va applicata secondo il suo pieno dettato.

(4-03135)

BOLDRINI, RICCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, mentre il fenomeno delle sofisticazioni enologiche ha arrecato danni incalcolabili agli operatori onesti, all'economia non solo agricola del paese, i tribunali maggiormente impegnati nella lotta alle sofisticazioni non sono in grado di procedere alle istruttorie per carenza di personale.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per assicurare il normale funzionamento del tribunale di Ravenna e per un suo potenziamento essendo tra quelli maggior-

mente impegnati nel settore delle frodi enologiche e per celebrare i procedimenti penali pendenti da alcuni anni che non possono essere iscritti a ruolo.

(4-03136)

BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, in considerazione dell'importanza e del ruolo istituzionale dell'arma dei carabinieri, non si ritenga opportuno procedere alla revisione di regolamenti-orari di servizio per quanto riguarda le stazioni periferiche di servizio in modo che vi siano turni meno gravosi, organici sufficienti ed attrezzature moderne per assolvere *in loco* compiti di servizio.

(4-03137)

POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che il signor Massimo Pugliese di Roma ha dichiarato di aver comunicato agli onorevoli Presidenti della Camera e del Senato e ai Presidenti dei Gruppi parlamentari di aver programmato uno sciopero della fame per ottenere la sospensione degli atti esecutivi a seguito di una presunta erronea iscrizione a ruolo di imposte per 470 milioni, malgrado i ricorsi inoltrati alla commissione tributaria e all'intendenza di finanza al fine di essere rimesso nei termini;

che sembra che non sia stato notificato all'interessato l'accertamento di valore da cui è scaturita la iscrizione a ruolo,

l'interrogante chiede di conoscere gli esatti termini della vertenza e se non è possibile in via amministrativa provvedere alla sospensione degli atti esecutivi e alla rinotifica dell'avviso di accertamento di valore, inizialmente, come sembra, mai pervenuto al contribuente.

(4-03138)

SCLAVI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, stante l'avvicinarsi della data di inizio del periodo regolamentare per la contrattazione relativa alla cam-

pagna del pomodoro, se non ritenga urgente:

1) il varo di un decreto ministeriale contenente le disposizioni necessarie ad attivare la campagna di contrattazione;

2) la modifica del regolamento comunitario n. 1320 in modo da assicurare l'attribuzione delle quote alle associazioni dei produttori;

3) un provvedimento di emergenza per garantire il recupero dei crediti agricoli pregressi e l'intervento sul prodotto che sarà trasformato nella campagna in corso;

4) un'azione di risanamento strutturale del comparto attraverso un apposito piano di settore.

(4-03139)

D'AMELIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che il CIPE, su proposta delle regioni, ha deliberato il riparto dei fondi della legge n. 219 per la ricostruzione dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania, ma che i relativi fondi per il triennio tardano ad essere materialmente assegnati;

considerato che, in particolare, non sono stati neppure assegnati i fondi ai comuni per la ricostruzione delle opere pubbliche per il 1986 e che ciò ritarda l'opera di ricostruzione, aggravando il disagio delle popolazioni e rendendo difficile l'opera dei comuni con conseguente discredito per le istituzioni democratiche,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi del ritardo nella erogazione e quali iniziative intenda promuovere.

(4-03140)

BOZZELLO VEROLE. — *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia e al Ministro della sanità.* — Premesso:

che la situazione ambientale presenta, con riferimento all'inquinamento, caratteri che a dir poco possono definirsi inquietanti (valga per tutti l'ultimo avvelenamento dell'acquedotto di Casale Monferrato);

che la ditta SCACH (frazione Torre Daniele, Settimo Vittone, Torino) ha da tempo «stoccato» presso il suo stabilimento circa

3.500 fusti contenenti residui di lavorazioni industriali, quali amine aromatiche, fanoli e benzoli che avrebbero dovuto essere opportunamente trattati (tra l'altro si tratta in parte di materiale altamente infiammabile);

che i fusti esposti alle intemperie costituiscono un grave pericolo per la falda acquifera della zona, mentre le sostanze rischiano di confluire nella vicinissima Dora Baltea (oltretutto alcuni fusti risultano essere stati seminterrati);

che la SCACH è sotto sequestro da tre anni, ma che nessuno nel frattempo si è mai incaricato neanche di transennare l'area dello stabilimento;

che nonostante sia stata avviata in merito un'indagine della magistratura (che ha già coinvolto 14 persone) migliaia di litri di solventi e vernici inquinanti continuano ad essere in contenitori precari totalmente abbandonati;

che per bonificare la zona occorrerebbe costruire un grande blocco in cui «annegare» i pericolosi bidoni, ma che per effettuare tale opera occorrerebbero almeno 500 milioni, cifra assurda per un comune come quello di Settimo Vittone,

l'interrogante chiede di conoscere:

se esistono già iniziative per risolvere il problema e a quale stadio esse si trovano;

in caso negativo, quali provvedimenti si intende intraprendere vista la situazione di preoccupazione nella popolazione locale.

(4-03141)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il comune di Carrara ha concesso a una minoranza di anarchici un'area pubblica per la erezione di un monumento a Gaetano Bresci, attentatore ed assassino del re Umberto I;

che tale concessione, oltre che appalesarsi illegittima sotto il profilo della regolarità degli atti amministrativi, è nel merito immorale in quanto, attraverso un organo dello Stato italiano, l'amministrazione comunale di Carrara, si consente l'esaltazione del vile assassino dell'allora Capo dello Stato italiano Umberto I;

che sono risibili le giustificazioni affidate alla stampa dagli irresponsabili promotori evocanti «il perdono storico» per un «gesto simbolico»;

che non di «monumento alle idee» trattasi, ma di monumento a un «assassino»;

che l'esposto-denuncia presentato dai consiglieri comunali del MSI-DN risulta affidato al giudice istruttore Vincenzo Di Nubila, magistrato militante comunista, membro del comitato federale di Massa e delegato al congresso nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per il ripristino della legittimità delle determinazioni dell'amministrazione comunale di Carrara e per il perseguimento delle sottese responsabilità.

(4-03142)

Interrogazioni, svolte in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni,

sulla recente sentenza del TAR del Lazio in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari, sono state svolte presso la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) nella seduta del 9 luglio 1986:

- 3-01431, dei senatori Chiarante ed altri;
- 3-01432, dei senatori Malagodi ed altri;
- 3-01433, dei senatori Covatta ed altri;
- 3-01434, del senatore Ferrara Salute;
- 3-01435, dei senatori Scoppola ed altri;
- 3-01436, del senatore Ulianich;
- 3-01437, del senatore Kessler.

Ricordo che il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19,10).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari